



COMUNE DI RUDIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI ai sensi dell'articolo 29 bis della l.r. 6/2010

Adottato ed approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 177 del 22-12-16

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

ai sensi dell'articolo 29 bis della l.r. 6/2010

ART 1 - OGGETTO DEL PIANO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

ART 2 - DEFINIZIONI

ART 3 - SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE

ART 4 - ATTIVITA' ESCLUSE

**ART 5 AREE PUBBLICHE DOVE E' AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E
MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

ART 6 - DISTANZA MINIMA

ART 7 - NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE

ART 8 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

ART 9 - SANZIONI

ART 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART 11 - DISPOSIZIONI FINALI

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

ai sensi dell'articolo 29 bis della l.r. 6/2010

ART 1 - OGGETTO DEL PIANO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente piano comunale disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali.

Il presente piano è redatto sulla base di quanto indicato dalle "Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. X/5061, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

ART 2 - DEFINIZIONI

Si definiscono:

Cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 1, l.r. 6/2010):

le attività occasionali di cessione

- da parte di enti non commerciali
- tramite proprio personale o soggetti volontari
- di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non
- in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo
- effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico
- aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 2, l.r. 6/2010): piano in cui vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici; nel Piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all'esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico.

ART 3 - SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi);
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

ART 4 - ATTIVITA' ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione del presente piano le raccolte fondi:

- esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone;
- esercitate in aree private aperte al pubblico appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordato.

ART 5 - AREE PUBBLICHE DOVE E' AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Aree pubbliche dove è ammesso l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento di cessioni a fini solidaristici è ammesso:

nelle zone individuate dall'art 3 del Regolamento comunale delle sagre e delle fiere.

Rimane di competenza della Giunta comunale, sentito il parere dei Responsabili di area, individuare altre zone .

2. Le postazioni su aree pubbliche devono garantire di:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere le vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

3. L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti insegne luminose locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

4. Durante lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà essere esposta apposita segnaletica riportante:

- l'ente promotore
- lo scopo perseguito con la raccolta;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere dichiarato sulla domanda. Qualora in sede di controllo dell'attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell'attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario per la conformità.

ART 6 - DISTANZA MINIMA

La distanza minima tra le postazioni utilizzate per le cessioni a fini solidaristici e gli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione è fissata in 10 metri.

ART 7 - NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE

Il numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici autorizzabili per ciascun anno solare su tutto il territorio comunale è fissato in 12, salvo diversa disposizione autorizzata dalla Giunta comunale.

Il numero di iniziative che possono essere svolte **in contemporanea** su tutto il territorio comunale è fissato in 2, salvo diversa disposizione autorizzata dalla Giunta comunale.

Ciascun soggetto può svolgere al massimo 3 iniziative per ciascun anno solare con un intervallo minimo tra le stesse di 30 giorni, salvo diversa disposizione autorizzata dalla Giunta comunale.

La durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa è pari a 2 giorni, salvo diversa disposizione autorizzata dalla Giunta comunale.

La fascia oraria massima nella quale è consentito lo svolgimento delle iniziative è dalle ore 8,00 alle ore 24, salvo diversa disposizione autorizzata dalla Giunta comunale.

ART 8 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica

L'ente organizzatore presenta al Comune, di norma almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:

- provvedimento di concessione;
- diniego motivato della concessione, qualora l'iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell'inizio dell'attività.

Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico

L'ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell'area.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e:

- per iniziative conformi non rilascia alcun provvedimento e l'iniziativa può essere svolta;
- per iniziative non conformi comunica i motivi ostativi almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda/comunicazione deve essere corredata da:

- atto costitutivo e/o statuto;
- generalità del legale rappresentante o dal responsabile di zona;
- generalità del richiedente, indicazione precisa della localizzazione, dichiarazione della conformità dell'attività rispetto a quanto previsto dal presente piano relativamente alle "modalità di svolgimento" e alle "distanze minime", dimensione e tipologia dello spazio occupato, data, orario e finalità dell'iniziativa, tipo di merce oggetto di cessione, dichiarazione dell'Ente che attesti la provenienza dei beni da regolare filiera e che la raccolta fondi è destinata a fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

ART 9 - SANZIONI

Lo svolgimento di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione alle previsioni di cui al presente piano comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

In caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato, comporta anche l'immediata cessazione dell'attività e sgombero dell'area.

Per accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART 10 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio è individuato nel responsabile comunale per il Commercio ed allo stesso è demandato il compito di applicare il presente Regolamento.

ART 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Piano, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Il presente Piano delle cessioni a fini solidaristici è stato approvato con delibera G.C. N. 177 del 22.12.2016.

Rudiano, 22.12.2016


Il Segretario Comunale
Dott. Donato Cima

PUB. 97

Il presente Piano delle cessioni a fini solidaristici viene pubblicato in data odierna all'albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rudiano, 25 GEN 2017


Il Segretario Comunale
Dott. Donato Cima